



Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo, l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale (Department of Italian and Supranational Public Law) (di seguito il "Dipartimento") istituito con decreto rettorale del 27 aprile 2012, registrato al n. 0278451 in medesima data (www.dirittopubblico.unimi.it).

Articolo 2

Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale promuove e coordina la ricerca scientifica e concorre, nei limiti previsti dall'articolo 39, quarto comma, dello Statuto d'Ateneo, alla gestione della didattica, nell'ambito delle scienze giuridiche relative ai settori scientifico-disciplinari di appartenenza dei professori e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti.

2. In coerenza con le suesposte finalità, il Dipartimento promuove e favorisce la ricerca scientifica nell'ambito delle scienze giuridiche relative, in particolare, al diritto costituzionale, istituzioni di diritto pubblico, diritto amministrativo, diritto internazionale, diritto dell'Unione europea, diritto processuale civile e diritto fallimentare, diritto pubblico comparato, storia del diritto, in una proficua integrazione di discipline omogenee in cui dimensione storica e realtà attuale dell'esperienza giuridica si arricchiscono e vivificano reciprocamente.

3. Il Dipartimento ha la propria sede in via Festa del Perdono, n. 7, 20122 Milano. Si avvale degli spazi ad esso assegnati o da assegnarsi dai competenti organi dell'Ateneo, nonché dei beni mobili, delle dotazioni bibliografiche, delle attrezzature, avuti in uso o da acquisirsi, necessari per lo svolgimento della sua attività.

4. Ai soli fini dell'organizzazione interna, il Dipartimento si articola in Sezioni come specificato al successivo articolo 9.

Articolo 3

Funzioni del Dipartimento correlate alla ricerca scientifica

1. Il Dipartimento promuove e coordina la ricerca scientifica sia individuale sia di gruppo degli studiosi che ad esso afferiscono, nel rispetto dell'autonomia di ciascuno, provvedendo alla pubblicazione editoriale e diffusione dei risultati conseguiti; organizza seminari ed incontri di studio a carattere nazionale e internazionale; cura rapporti con strutture scientifiche di pari livello in Europa e nel mondo; partecipa e favorisce la partecipazione dei propri membri alle attività di organizzazioni e società scientifiche nazionali e internazionali; mantiene i rapporti con strutture accademiche in Italia e all'estero, anche mediante scambi e soggiorni di docenti e ricercatori; promuove e cura i rapporti con soggetti ed enti che possano contribuire allo sviluppo delle attività di ricerca in tutte le forme ammesse dai Regolamenti di Ateneo; assolve a compiti di ricerca su contratto o convenzione e svolge, nel rispetto delle finalità universitarie, consulenze e prestazioni nei campi scientifico-disciplinari ad esso propri con autonomia negoziale secondo le norme stabilite nel Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; promuove l'attivazione di strutture di servizio comuni e ne cura il funzionamento.

2. I settori scientifico-disciplinari che fanno capo al Dipartimento sono indicati nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Al Dipartimento afferiscono altresì professori e ricercatori appartenenti a settori scientifico-disciplinari diversi da quelli indicati nell'Allegato 1, anche in relazione alle funzioni didattiche da assolvere, ai sensi degli artt. 36 e 37 dello Statuto.

3. Il Dipartimento può costituire, al proprio interno o di concerto con altri Dipartimenti dell'Università degli Studi di Milano, Centri di Ricerca Coordinata (CRC) per lo svolgimento sinergico di attività tra studiosi



già attivi nell'ambito di una specifica tematica di ricerca, anche con valenza interdisciplinare e nei confronti di possibili interlocutori o finanziatori esterni, sulla base dei documenti strategici e delle indicazioni fornite dall'Ateneo. Il Centro ha un Coordinatore scientifico con funzioni prettamente organizzative. La proposta di costituzione del Centro è avanzata da almeno cinque professori o ricercatori appartenenti al Dipartimento o anche ad altri Dipartimenti dell'Università degli Studi di Milano, ed è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, nella composizione ristretta ai soli professori e ricercatori, e da tutti gli altri Consigli di Dipartimento interessati. Il Coordinatore scientifico è identificato, di comune accordo, da tutti i Dipartimenti interessati. La gestione del Centro è totalmente integrata nell'ambito del Dipartimento o dei Dipartimenti che hanno promosso l'iniziativa. Il Centro non costituisce struttura dotata di autonomia gestionale. Nel caso di un Centro promosso da più Dipartimenti, in fase di presentazione della richiesta di attivazione, deve essere identificato il Dipartimento coordinatore che gestisce, in accordo con gli altri Dipartimenti, le eventuali risorse comuni. Eventuali finanziamenti esterni, ottenuti per le attività del Centro, sono gestiti dal Dipartimento di appartenenza dei responsabili scientifici che li hanno procurati. Ciascun Centro è dotato di un Comitato di indirizzo, con funzioni esclusivamente di indirizzo strategico delle attività di ricerca, composto da un numero massimo di sette membri individuati dal Dipartimento o dai Dipartimenti interessati di comune accordo. Al Comitato di indirizzo possono partecipare anche i rappresentanti di enti finanziatori ed esperti esterni. Il Centro è attivato per la durata iniziale di tre anni. Al termine di ciascun anno, il Centro elabora una relazione sulle attività svolte che è approvata dal Consiglio di Dipartimento nella composizione ristretta ai soli professori e ricercatori.

4. Il Dipartimento può costituire al proprio interno dei Laboratori (LABS) al fine di coordinare e identificare specifiche attività di ricerca condotte dai propri componenti, anche nei confronti di soggetti esterni, sulla base dei documenti strategici e delle indicazioni fornite dall'Ateneo. L'attivazione del Laboratorio è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, nella composizione ristretta ai soli professori e ricercatori, su proposta di almeno tre professori o ricercatori appartenenti al Dipartimento stesso. Se è previsto, il Consiglio identifica anche il Responsabile scientifico del Laboratorio, scegliendolo fra i proponenti del Laboratorio medesimo. Ciascun professore o ricercatore può aderire a un solo Laboratorio. Il Dipartimento comunica l'attivazione del Laboratorio all'Amministrazione di Ateneo. La gestione del Laboratorio è integrata nell'ambito del Dipartimento. Esso non costituisce struttura dotata di autonomia gestionale. Il Laboratorio ha una durata iniziale di due anni. Al termine del primo biennio, il Laboratorio elabora una relazione sulle attività svolte che è approvata dal Consiglio nella composizione ristretta ai soli professori e ricercatori.

5. I Laboratori e i Centri di Ricerca Coordinata del Dipartimento concordano la loro denominazione e il loro eventuale logo, oltre che con il Consiglio di Dipartimento, con l'Unità di Comunicazione dell'Ateneo e si conformano alle regole d'identità visiva stabilite dallo stesso Ateneo.

6. Il Dipartimento può promuovere o aderire a centri e strutture di servizio sulla base di quanto previsto dagli articoli da 47 a 53 dello Statuto e dagli articoli da 19 a 24 del Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 4

Funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative

1. Il Dipartimento è referente associato o principale dei Collegi didattici e dei Collegi didattici interdipartimentali per i corsi di studio indicati nell'Allegato 2 al presente Regolamento. Il Dipartimento concorre con i predetti Collegi didattici, oltre che con gli altri Dipartimenti associati, alla gestione delle attività didattiche e formative, nonché della Scuola di specializzazione per le professioni legali.

2. Modifiche all'elenco dei corsi di studio indicati nell'Allegato 2 potranno essere apportate sulla base di esigenze didattiche e organizzative dell'Ateneo secondo le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento generale d'Ateneo.

3. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari di appartenenza dei professori e dei ricercatori afferenti, il Dipartimento partecipa alla attività di formazione post-laurea nella Scuola di specializzazione per le professioni legali.



4. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari di appartenenza dei professori e dei ricercatori afferenti, il Dipartimento promuove la e partecipa alla formazione continua attraverso l'attivazione di Corsi di perfezionamento, Master e altre attività formative di natura professionalizzante.

5. Il Dipartimento promuove la formazione del personale tecnico e amministrativo ad esso assegnato, sviluppandone le competenze professionali attraverso programmi formativi proposti dal Dipartimento stesso e in collaborazione con l'amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 5

Assicurazione della qualità

1. Il Dipartimento definisce periodicamente i propri obiettivi nelle attività di ricerca, didattica, internazionalizzazione e terza missione e adotta, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, dello Statuto dell'Ateneo, procedure di monitoraggio e valutazione dell'attività svolta, secondo modalità e criteri conformi alle procedure e alle indicazioni previste dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e dai competenti organi di Ateneo.

Articolo 6

La formazione dottorale

1. Il Dipartimento promuove l'impegno dei propri docenti nella formazione dottorale nell'ambito dei corsi di dottorato dell'Università degli Studi di Milano o di consorzi, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 7

Autonomia gestionale del Dipartimento

1. La responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento, che è un centro autonomo di responsabilità nell'ambito del budget economico e degli investimenti di pertinenza, sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il Dipartimento riconosce che l'adeguata disponibilità di spazi rappresenta una condizione essenziale ai fini di un'efficiente attività di ricerca e in generale per la realizzazione di un idoneo ambiente di lavoro. Esso attribuisce gli spazi e le infrastrutture, che l'Ateneo gli assegna in uso, al personale in ruolo, in modo dinamico e relazionale, garantendo che essi siano ripartiti con equità ma in forma differenziata, in base alle reali esigenze, al numero di utenti e allo sviluppo dei gruppi di ricerca.

3. A tutti i componenti del Dipartimento, a titolo gratuito e indipendentemente dall'appartenenza alle singole Sezioni, viene reso possibile l'accesso alle apparecchiature e ai servizi in dotazione al Dipartimento, nel rispetto delle regole d'uso corretto e di condivisione degli oneri di gestione e manutenzione.

Articolo 8

Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività

1. L'organico del personale docente del Dipartimento è costituito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che vi hanno aderito all'atto della costituzione. Entrano a far parte dell'organico del Dipartimento, con decreto emanato dal Rettore, i professori chiamati e i ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti dal Dipartimento, i professori e ricercatori di ruolo in mobilità da altro Dipartimento dell'Ateneo o da altro Ateneo, nonché i ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 240/2010 e chiamati dal Dipartimento.

Le modalità di afferenza al Dipartimento di docenti e ricercatori sono disciplinate nel successivo articolo 19, comma 8.

2. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Dipartimento si avvale del personale tecnico-amministrativo, anche non strutturato, ad esso assegnato in base alle disposizioni dell'Ateneo in materia, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, dello Statuto e dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento generale d'Ateneo.



Il personale tecnico-amministrativo collabora all'organizzazione del Dipartimento attraverso attività di gestione amministrativa e contabile, di assistenza alla ricerca e alla didattica, di gestione e manutenzione delle infrastrutture e della sicurezza operativa dell'ambiente di lavoro.

3. Partecipano all'attività del Dipartimento i titolari di assegni di ricerca e di contratti di ricerca presso lo stesso attivati nonché i dottorandi di ricerca nell'ambito dei corsi ai quali partecipa il Dipartimento stesso. L'accesso alle strutture del Dipartimento da parte di assegnisti, contrattisti di ricerca e dottorandi esterni è subordinato all'approvazione del Consiglio di Dipartimento e alla copertura assicurativa obbligatoria.

4. Partecipano altresì all'attività del Dipartimento specializzandi, borsisti, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti occasionali, incarichi professionali, volontari frequentatori, professori emeriti, professori a contratto, studenti in tesi, studenti in mobilità, studenti di scuola superiore nell'ambito di specifiche iniziative di orientamento, visiting professor, visiting scientist. L'accesso alle strutture del Dipartimento da parte di soggetti esterni è subordinato all'approvazione del Consiglio di Dipartimento e alla copertura assicurativa obbligatoria.

5. Fermo quanto previsto al precedente comma 4, per favorire l'apporto ad attività del Dipartimento, secondo le varie possibili esigenze e nelle forme più opportune, di propri professori con una lunga ed apprezzata esperienza di insegnamento e di ricerca, cessati dal servizio nell'Università di Milano, ma tuttora impegnati in una significativa attività di ricerca, il Consiglio – previa verifica di idonea copertura assicurativa – può inoltre consentire l'accesso al Dipartimento, alle sue strutture e ai suoi servizi, nonché alle risorse informatiche e bibliotecarie, a professori collocati a riposo che ne facciano annualmente domanda e che abbiano prestato servizio presso l'Università di Milano per non meno di **10 anni**.

Articolo 9

Sezioni, gruppi e unità di ricerca

1. Il Dipartimento si articola in cinque Sezioni con competenze scientifiche definite:

- a) Sezione di Diritto amministrativo;
- b) Sezione di Diritto costituzionale;
- c) Sezione di Diritto internazionale e dell'Unione europea;
- d) Sezione di Diritto processuale civile;
- e) Sezione di Storia del Diritto medievale e moderno.

2. L'adesione dei professori e dei ricercatori ad una Sezione è facoltativa e volontaria e deve essere ratificata dal Consiglio del Dipartimento ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento generale d'Ateneo.

La mancata adesione ad una Sezione – anche in considerazione dell'appartenenza ad un settore scientifico-disciplinare diverso da quello delle Sezioni sopra indicate – non può comportare alcun pregiudizio, il Consiglio di Dipartimento facendosi in ogni caso portatore e garante degli interessi di tutti i suoi componenti.

3. Le variazioni dell'articolazione del Dipartimento in Sezioni, così come l'istituzione di nuove Sezioni o la cessazione di quelle esistenti, sono approvate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti di cui al precedente articolo 8, comma 1. La proposta di istituzione di una nuova Sezione deve essere motivata alla luce di specifiche esigenze di carattere scientifico. Ogni Sezione deve, di norma, essere composta da almeno un quinto dei professori e ricercatori del Dipartimento. Nel caso in cui ad una Sezione aderisca un numero di professori e ricercatori inferiori a un quinto, la costituzione della Sezione è subordinata, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento generale di Ateneo, alla delibera favorevole del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

4. Le Sezioni, in conformità all'articolo 37 dello Statuto, favoriscono il coordinamento scientifico dell'attività degli aderenti, nel quadro degli orientamenti formulati dal Dipartimento.

5. Le Sezioni hanno compiti di adempimento e svolgimento delle attività istituzionali del Dipartimento. Nell'ambito di tali finalità, le Sezioni possono formulare pareri e proposte. Alle Sezioni sono altresì delegati la cura e l'incremento del patrimonio bibliografico in essere. Dell'utilizzo di eventuali risorse



finanziarie per iniziative scientifiche promosse dalle Sezioni rispondono esclusivamente gli organi del Dipartimento.

6. Le Sezioni non incidono sulle prerogative del Dipartimento, in particolare sulla pianificazione, sull'acquisizione e sulla gestione delle risorse finanziarie e di personale assegnate dall'Ateneo, né sull'organizzazione della didattica, ferma restando la possibilità per gli aderenti alla Sezione di formulare proposte relative alla programmazione didattica e del personale docente, da sottoporre al Consiglio di Dipartimento, sentiti gli eventuali altri appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare che non facciano parte della Sezione. Le proposte da sottoporre al Consiglio di Dipartimento dovranno essere coerenti con le esigenze di programmazione sia didattica, sia del personale docente, dei settori scientifico-disciplinari affini.

Le Sezioni non possono comportare aggravii nei costi di gestione e del personale.

7. I professori e ricercatori del Dipartimento possono organizzarsi in gruppi sulla base della condivisione di peculiari orientamenti di ricerca e di specifiche affinità culturali o progettuali. I gruppi, a cui possono aderire assegnisti di ricerca, contrattisti di ricerca, dottorandi e borsisti, hanno la finalità di promuovere l'attività di ricerca e il trasferimento dei suoi risultati, favorendo lo sviluppo di sinergie e attivando forme di integrazione e coordinamento nell'acquisizione e nell'utilizzo delle risorse. Devono essere comunque garantite l'unità del Dipartimento, le sue prerogative e le responsabilità del Consiglio e del Direttore e il prevalente ruolo del Dipartimento quale titolare dei rapporti con soggetti terzi. I proponenti di un gruppo devono presentare richiesta motivata di costituzione al Direttore, che la sottopone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

8. Al fine di un migliore coordinamento a livello scientifico o per rendere più visibili particolari settori di attività, è possibile costituire unità, corrispondenti a particolari ambiti tematici, funzionali a specifiche esigenze di ricerca, formazione e servizio. La presenza di tali unità non deve incidere in alcun modo sulle prerogative del Dipartimento, in particolare sulla pianificazione, sull'acquisizione e sulla gestione delle risorse assegnate dall'Ateneo, né sull'organizzazione didattica. Non deve altresì comportare aggravii nei costi di gestione e di personale.

9. Ciascun professore o ricercatore del Dipartimento può partecipare alla promozione o aderire, su base individuale e dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento per presa d'atto, ad un Team di Ricerca Strategica/Strategic Research Team (SRT) attinente alle proprie tematiche di ricerca, sulla base dei documenti strategici e delle indicazioni fornite dall'Ateneo.

Articolo 10

Il Coordinatore di Sezione

1. Il Coordinatore di Sezione cura l'organizzazione dell'attività della Sezione ed i rapporti con il Direttore ed il Consiglio di Dipartimento. Convoca le riunioni degli aderenti alla Sezione; rappresenta le esigenze della Sezione in seno agli organi del Dipartimento.

2. Può essere designato Coordinatore di Sezione uno tra i professori di ruolo di prima fascia o tra i professori di ruolo di seconda fascia aderenti alla stessa.

3. Il Coordinatore della Sezione è eletto dalla maggioranza dei componenti della Sezione. Rimane in carica per tre anni e non è immediatamente rieleggibile più di una volta.

Articolo 11

Raccordo del Dipartimento a Facoltà e Scuola

1. Per esigenze di coordinamento didattico e una migliore gestione dei servizi didattici comuni, il Dipartimento è raccordato, insieme al Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto e al Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria", alla Facoltà di Giurisprudenza attraverso il Comitato di Direzione, secondo quanto previsto dall'articolo 40 dello Statuto e dall'articolo 16 del Regolamento generale d'Ateneo. Al Comitato di Direzione partecipa una rappresentanza del Dipartimento, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento della Facoltà di Giurisprudenza.



2. I componenti del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali sono designati dal Comitato direttivo della Facoltà, su indicazione dei Dipartimenti.

Articolo 12

Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Direttore;
 - c) la Giunta.

Articolo 13

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Dipartimento ed esercita, a tal fine, tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa in vigore, dallo Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo.

2. Compete in particolare al Consiglio di Dipartimento, quale organo di indirizzo, di programmazione, coordinamento e di verifica delle attività istituzionali che fanno capo al Dipartimento e in relazione alla natura di quest'ultimo quale centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale nell'ambito delle risorse ad esso assegnate:

- a) approvare, a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Direttore, coadiuvato nella relativa stesura dalla Giunta, il Regolamento interno del Dipartimento e le eventuali proposte di modifica da sottoporre ai competenti organi di governo dell'Ateneo, nonché, ove richiesto e per quanto di competenza, altri Regolamenti;
- b) approvare i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività, alle esigenze e alle opportunità di sviluppo del Dipartimento in relazione alle sue competenze e finalità istituzionali, da trasmettere al Consiglio di amministrazione entro le date stabilite da quest'ultimo, elaborati coerentemente con la programmazione annuale e triennale dell'Ateneo;
- c) avanzare proposte sul budget di competenza e deliberare sul suo utilizzo e sulla relativa rendicontazione, secondo la disciplina dettata dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- d) formulare proposte e richieste al Consiglio di amministrazione in relazione agli spazi in uso, all'utilizzo delle apparecchiature scientifiche, ai servizi finalizzati alla didattica, assumendo le deliberazioni necessarie ad assicurare il miglior svolgimento dei servizi e delle altre attività di supporto alla didattica e alla ricerca che fanno capo al Dipartimento;
- e) formulare, in coerenza con i documenti di programmazione e di indirizzo di cui alla lettera b) le richieste motivate di posti di professore e di ricercatore da sottoporre al Consiglio di amministrazione e deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, sulle conseguenti chiamate ai sensi del comma 4 dell'articolo 37 dello Statuto;
- f) formulare al Consiglio di amministrazione le richieste di personale tecnico e amministrativo ai sensi del comma 6 dell'articolo 37 dello Statuto, individuandone eventualmente le priorità;
- g) avanzare proposte in merito all'attivazione di contratti per lo svolgimento di attività di ricerca, come previsti dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai sensi delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo;
- h) deliberare in merito all'assunzione da parte del Dipartimento del ruolo di referente principale ovvero associato di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e degli obblighi conseguenti, compresi quelli relativi ai requisiti di docenza da assicurare, verificandone il rispetto da parte dei professori e dei ricercatori appartenenti al Dipartimento, ai sensi delle pertinenti norme dello Statuto;
- i) approvare, fatto salvo quando previsto dall'articolo 20 del presente Regolamento, la programmazione annuale della propria offerta formativa e l'attribuzione dei compiti didattici, ivi compresi quelli necessari a far fronte alle esigenze di corsi di studio anche non ricordati al Dipartimento, nel rispetto delle norme sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori;



- j) deliberare l'attivazione di contratti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 23 della legge 240/2010 e delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo, ovvero di affidamenti, ai sensi delle relative norme stabilite dall'Ateneo
- k) proporre ai Comitati di direzione delle Facoltà e/o delle Scuole di riferimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e di scuole di specializzazione;
- l) proporre, sentiti i Comitati di direzione delle Facoltà e/o delle Scuole di riferimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, le modifiche agli ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio;
- m) assumere le deliberazioni necessarie ad assicurare il miglior svolgimento dei servizi e delle altre attività di supporto alla didattica che fanno capo al Dipartimento;
- n) organizzare, coordinare e gestire le attività di tutorato e di orientamento, le attività culturali e altre attività, in particolare quelle di Terza Missione, rivolte all'esterno;
- o) esprimere al Senato accademico il proprio parere motivato in merito alle richieste formulate da professori e ricercatori di ruolo appartenenti al Dipartimento di passaggio a settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di inquadramento;
- p) deliberare in merito alla concessione di nulla-osta a professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento, che abbiano espletato il compito didattico stabilito dall'Ateneo, per lo svolgimento di attività didattica presso altre sedi universitarie o in corsi di studio di cui il Dipartimento non sia referente principale o referente associato, secondo le determinazioni del Senato accademico;
- q) esprimere parere sulle proposte di mobilità di professori e ricercatori ai sensi del comma 7 dell'articolo 37 dello Statuto e formulare proposte di scambio contestuale nel caso di trasferimento interuniversitario;
- r) proporre l'attivazione e, eventualmente, la disattivazione di Scuole di specializzazione, di Corsi e Scuole di Dottorato di ricerca, di Corsi per Master universitari, di Corsi di perfezionamento e di altre iniziative rispondenti ad esigenze di educazione permanente e continua, promuovendone e sostenendone le attività per quanto di competenza e ai sensi della normativa in vigore;
- s) designare una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nelle Scuole di riferimento, secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 40 dello Statuto e dal Regolamento delle Facoltà e/o delle Scuole alle quali il Dipartimento è raccordato;
- t) deliberare in merito al conferimento di deleghe alla Giunta di Dipartimento e, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, ai Collegi didattici e al Comitato o ai Comitati di direzione delle Facoltà o Scuole alle quali il Dipartimento è raccordato, e assumere tutte le altre deliberazioni necessarie ai fini dell'assolvimento delle funzioni didattiche di competenza, come pre- viste dalle pertinenti norme dello Statuto e dalle disposizioni del presente Regolamento;
- u) proporre la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca e funzionali, di Centri funzionali integrati e di Centri di ricerca;
- v) deliberare, per quanto di pertinenza, in merito a convenzioni e contratti per l'esecuzione di attività di ricerca, di attività didattica e di attività di consulenza; alla partecipazione a centri e consorzi interuniversitari, a consorzi e società consortili, a fondazioni e associazioni; alla partecipazione a programmi di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni, enti e imprese locali, nazionali e internazionali, verificando la possibilità di svolgimento delle attività cui si riferiscono e la loro congruità con le finalità istituzionali;
- w) approvare l'eventuale svolgimento di prestazioni a pagamento per conto terzi, nel rispetto delle finalità universitarie e delle norme relative;
- x) approvare la relazione annuale sull'attività didattica e scientifica presentata dal Direttore del Dipartimento e deliberare il rapporto annuale di autovalutazione dell'attività scientifica e didattica in coerenza con i criteri definiti dagli organi di governo e le indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo, rendendone pubblici i risultati;
- y) adottare procedure di monitoraggio e autovalutazione dell'attività di ricerca, della didattica e dei servizi, delle attività di internazionalizzazione e di terza missione, nonché della corretta gestione delle risorse, secondo modalità e criteri conformi alle procedure indicate dall'Ateneo;
- z) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici;



- aa) eleggere, tra i professori e i ricercatori che compongono la Giunta del Dipartimento, i membri del Comitato di Direzione della Facoltà di Giurisprudenza, cui il Dipartimento è riaccomodato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del presente Regolamento, nei limiti della quota assegnata al Dipartimento;
- bb) approvare, a maggioranza assoluta dei componenti, eventuali variazioni dell'articolazione del Dipartimento in Sezioni;
- cc) ratificare le adesioni alle singole Sezioni di professori e ricercatori.

3. Spetta inoltre al Consiglio di Dipartimento avanzare proposte motivate di conferimento del titolo di professore emerito, ai sensi della normativa in vigore, a professori ordinari già in servizio nell'Ateneo e appartenenti al Dipartimento i quali, oltre a possedere i requisiti previsti dalla legge, si siano distinti per contributi particolarmente rilevanti di ordine scientifico e didattico e per l'impegno nella vita accademica e sottoporre al Senato accademico tali proposte previo parere conforme del Collegio didattico interessato. Tali proposte sono approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio di Dipartimento.

4. Compete parimenti al Consiglio di Dipartimento approvare le proposte di conferimento di lauree honoris causa, avanzate nell'ambito del Collegio didattico interessato, a personalità i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello pubblico. Le proposte, approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio del Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico.

5. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare la costituzione di Commissioni con compiti istruttori o incaricate di seguire particolari campi di attività che lo richiedano, fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 18, del Regolamento generale d'Ateneo.

Articolo 14

Composizione del Consiglio

1. Fanno parte del Consiglio:

- a) tutti i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato che afferiscono al Dipartimento;
- b) il Responsabile amministrativo;
- c) una rappresentanza eletta del personale tecnico-amministrativo determinata facendo riferimento alla media tra la quota del 20% del personale interessato e la quota del 10% dei professori e ricercatori complessivamente in servizio;
- d) due rappresentanti eletti dei titolari di assegni o contratti di ricerca afferenti al Dipartimento;
- e) due rappresentanti eletti degli iscritti ai dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento;
- f) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea di laurea magistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento è referente principale o associato nell'ambito di uno dei Collegi didattici o dei Collegi didattici interdipartimentali, indicati nell'Allegato 2 al presente Regolamento, nella misura del 15% dei componenti dello stesso Consiglio.

2. I rappresentanti di cui alla lettera c) durano in carica tre anni (articolo 64, comma 2, dello Statuto) e possono essere rieletti consecutivamente solo una volta (articolo 13, comma 11, del Regolamento generale d'Ateneo). I rappresentanti di cui alla lettera d) durano in carica due anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta. I rappresentanti di cui alla lettera e) e f) durano in carica tre anni. La mancata elezione di una delle componenti del Consiglio di cui alle lettere c), d), e) e f) non ne inficia il valido funzionamento.

3. I rappresentanti di cui alla lettera c) sono eletti a scrutinio segreto, nel corso di una assemblea del personale assegnato al Dipartimento cui spetta l'elettorato passivo e attivo. Tale personale include i titolari di contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi. L'assemblea è convocata dal Responsabile amministrativo, che partecipando di diritto al Consiglio è escluso dall'elettorato passivo. Il seggio è composto dal Responsabile amministrativo, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da un ricercatore designati dal Direttore. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari a un terzo dei nominativi da eleggere, a norma dell'articolo 62 dello Statuto. La votazione



è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si tiene conto dell'anzianità di servizio e in caso di parità di anzianità di servizio si tiene conto dell'anzianità anagrafica. I verbali delle elezioni, firmati dal Responsabile amministrativo e dal segretario verbalizzante, sono resi pubblici e custoditi presso la segreteria amministrativa.

4. I rappresentanti di cui alle lettere d) e e) sono eletti a scrutinio segreto, nell'ambito di votazioni indette dal Direttore. La votazione è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si tiene conto dell'anzianità anagrafica. Il seggio è composto dal Direttore o da un suo delegato, dal Responsabile amministrativo o da un professore o ricercatore designato dal Direttore e da un rappresentante della categoria interessata alla votazione. La definizione delle procedure elettorali è demandata al Direttore.

5. La rappresentanza studentesca di cui alla lettera f) non viene considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute. In una proficua ottica collaborativa, il Dipartimento mette a disposizione dei rappresentanti degli studenti strumenti per la comunicazione con il corpo studentesco e li coinvolge in iniziative di orientamento.

6. Qualora un membro eletto del Consiglio si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o della categoria per la quale è stato eletto, si provvede al rinnovo entro quarantacinque giorni; a tal fine, il Responsabile amministrativo per i rappresentanti di cui alla lettera c) e negli altri casi il Direttore del Dipartimento indice l'elezione per la sostituzione, all'interno della componente interessata; il nuovo membro rimane in carica per il tempo residuo.

7. Il Direttore può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, studiosi ed esperti anche non universitari che partecipino sistematicamente all'attività scientifica del Dipartimento.

Articolo 15

Il Direttore

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione delle rispettive delibere. Promuove e coordina, in collaborazione con la Giunta, e con le altre eventuali commissioni istituite ad hoc per lo svolgimento di particolari compiti (ad esempio, qualità della ricerca, internalizzazione, Terza Missione), le attività del Dipartimento e delle singole Sezioni; È responsabile della gestione del budget assegnato; è responsabile dei locali e dei beni conferiti al Dipartimento all'atto della costituzione o acquisiti successivamente. Provvede alla redazione di una relazione che illustri le attività svolte nell'anno solare e che contenga ogni elemento utile alla valutazione delle stesse. Vigila nell'ambito di sua competenza sull'osservanza delle leggi, delle norme e dei Regolamenti. Tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dal Regolamento del Dipartimento

2. Spetta, in particolare, al Direttore:

- 1) individuare i fabbisogni e le opportunità di sviluppo e redigere i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività del Dipartimento da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;
- 2) proporre al Consiglio del Dipartimento le previsioni sull'utilizzo delle risorse, secondo le disposizioni del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- 3) assumere, in accordo con i criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, le decisioni di spesa entro il limite stabilito dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- 4) assumere, nei casi di necessità e urgenza, atti di competenza del Consiglio o eventualmente delegati alla Giunta, sottoponendoli successivamente agli organi competenti per la ratifica nella prima seduta utile;
- 5) indirizzare e sovrintendere all'utilizzo del personale tecnico-amministrativo, avvalendosi della collaborazione, per quanto di competenza, del Responsabile amministrativo;
- 6) validare e proporre al Consiglio del Dipartimento il rendiconto delle spese di gestione e di investimento predisposto dal Responsabile amministrativo;



- 7) indire, con le modalità stabilite nel Regolamento del Dipartimento, le votazioni per l'elezione delle rappresentanze negli organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore.
- 8) designare il Vicedirettore ed eventuali delegati su materie specifiche;
- 9) autorizzare le missioni dei singoli componenti il Dipartimento;
- 10) sottoscrivere le domande di partecipazione a bandi e progetti di ricerca;
- 11) stipulare i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
- 12) avanzare al Consiglio ogni proposta che ritenga utile per il miglior funzionamento e l'estensione dei servizi e delle dotazioni tecniche, strumentali, bibliografiche, o altrimenti configurate, in uso del Dipartimento;
- 13) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici.

Articolo 16

Elezione del Direttore

1. Il Direttore di Dipartimento è eletto a scrutinio segreto dai professori, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato, dal Responsabile amministrativo, nonché dai rappresentanti dei dottorandi, degli assegnisti e dei contrattisti di ricerca, degli studenti e del personale tecnico e amministrativo che fanno parte del Consiglio tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, ovvero, tra i professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno in caso di indisponibilità di professori di prima fascia. L'elettorato passivo è comunque esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento nelle prime due votazioni del quorum richiesto.

2. La seduta per l'elezione del Direttore è convocata e presieduta dal professore di prima fascia, o in mancanza di seconda fascia, con maggiore anzianità accademica. Le elezioni sono indette e si svolgono con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato.

3. Nelle prime tre votazioni è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e il Direttore è eletto con la medesima maggioranza. Nella quarta e nella quinta votazione è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Nella quarta votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei presenti. In mancanza, si procede ad una quinta e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella quarta votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

4. Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile più di una volta.

Articolo 17

Vicedirettore

1. Il Direttore designa tra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento un Vicedirettore, che lo supplisce in caso di assenza o di temporaneo impedimento. Il mandato del Vicedirettore coincide con quello del Direttore. In caso di assenza o di temporaneo impedimento anche del Vicedirettore le funzioni di supplenza sono assolte da un altro professore di ruolo a ciò delegato dal Direttore.

Articolo 18

La Giunta

1. La Giunta di Dipartimento è l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue attribuzioni. Essa ha, in particolare, compiti di coordinamento e di istruttoria, predispone il piano annuale di sviluppo delle ricerche e delle attività del Dipartimento e le richieste e le iniziative alle medesime connesse; assume le eventuali altre funzioni e svolge i compiti che le siano demandati dal Direttore o dal Consiglio di Dipartimento.

2. La Giunta è composta dal Direttore, che la presiede, dal Vicedirettore, dal Responsabile amministrativo, dai Coordinatori delle Sezioni, da eventuali responsabili designati dal Dipartimento o dal



Direttore con deleghe o incarichi riferiti a particolari questioni o settori di attività, da eventuali Presidenti di Collegi didattici di cui il Dipartimento è referente, da un professore di seconda fascia, da un ricercatore e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

3. Sono membri di diritto il Direttore, il Vicedirettore, i Coordinatori delle Sezioni, gli eventuali responsabili designati dal Dipartimento o dal Direttore con deleghe o incarichi riferiti a particolari questioni o settori di attività, gli eventuali Presidenti di Collegi didattici di cui il Dipartimento è referente e il Responsabile amministrativo; il professore di seconda fascia, il ricercatore e il rappresentante del personale tecnico-amministrativo vengono eletti in un unico collegio nell'ambito delle rispettive categorie di appartenenza. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo è eletto, tra quelli già eletti in Consiglio, con le stesse modalità di cui all'articolo 14, comma 3, del presente Regolamento, in quanto compatibili. Le elezioni sono indette dal Direttore entro un mese dal suo insediamento. Il seggio è composto dal Direttore o da un suo delegato, dal Responsabile amministrativo o da un professore o da un ricercatore designato dal Direttore e da un rappresentante di una delle categorie interessate alla votazione.

4. La Giunta rimane in carica fino alla conclusione del mandato del Direttore. I componenti eletti non sono immediatamente rieleggibili più di una volta. Se un membro eletto della Giunta si dimette o cessa di far parte del Dipartimento o della categoria per la quale è stato eletto, subentra il primo dei non eletti nell'ambito della rispettiva componente; in caso di esaurimento della graduatoria, il Direttore indice l'elezione per la sostituzione, nell'ambito della componente interessata; il mandato del nuovo membro cessa con la scadenza della Giunta.

5. La Giunta è convocata dal Direttore di norma prima del Consiglio, ogni volta che il Direttore lo ritenga necessario o su richiesta motivata formulata per iscritto al Direttore da due dei suoi membri.

Articolo 19

Funzionamento del Consiglio e della Giunta del Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore di norma una volta al mese e comunque almeno sei volte all'anno oppure su richiesta motivata formulata per iscritto al Direttore da un quinto dei suoi componenti o da due membri della Giunta. La convocazione è fatta per iscritto a mezzo di posta elettronica almeno dieci giorni prima della seduta; in caso di necessità e urgenza tale termine può essere ridotto fino a due giorni.

Il Direttore è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta, almeno dieci giorni prima della seduta, una richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio.

Il Consiglio di Dipartimento può svolgersi in presenza o da remoto, in conformità alle disposizioni contenute nei regolamenti di Ateneo.

2. La partecipazione alle sedute del Consiglio è un dovere accademico ed istituzionale. Coerentemente con l'articolo 7 del Regolamento sui doveri accademici, i componenti del Consiglio che, per comprovate ragioni, non possono partecipare ad una seduta dello stesso sono tenuti ad inviarne motivata giustificazione scritta, prima dell'inizio della seduta stessa, mediante posta elettronica, al Direttore o al Responsabile amministrativo o ad altra unità di personale tecnico-amministrativo designata allo scopo.

3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto, sottratti gli assenti giustificati, fino al limite di un quinto dei componenti, e altresì sottratti i rappresentanti degli studenti, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del presente Regolamento.

Il Direttore apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Consiglio può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda alla deliberazione. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Direttore sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Direttore toglie la seduta, convocando entro i dieci giorni successivi una nuova seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati.

Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che disposizioni di questo regolamento, norme legislative, statutarie o regolamentari richiedano



maggioranze diverse. Nessun componente del Consiglio può partecipare alla discussione e al voto su argomenti che lo riguardino personalmente o che riguardino persone con le quali abbia legami di parentela o affinità sino al quarto grado; le relative delibere sono prese in assenza o previo momentaneo allontanamento dell'interessato, dandone registrazione nel verbale.

4. Delle sedute del Consiglio è redatto verbale a cura del Responsabile amministrativo o del Professore di ruolo più giovane o da altro componente del Dipartimento designato dal Direttore. I verbali sono approvati di norma in apertura della seduta successiva: la relativa copia è inviata ai componenti del Consiglio a mezzo posta elettronica di regola in uno con la convocazione del Consiglio successivo e, in ogni caso, almeno sette giorni prima della seduta nella quale vengono approvati. I verbali delle sedute nelle quali si è provveduto all'elezione del Direttore, firmati dal Decano e dal Segretario, sono approvati seduta stante. Copie dei verbali approvati delle riunioni del Consiglio vanno trasmesse alla Direzione generale per i conseguenti adempimenti, nonché, quando si sia deliberato in merito alla richiesta o alla destinazione di posti di professore o ricercatore o alla chiamata di professori di ruolo, al Consiglio di Amministrazione. I verbali sono pubblicati sul sito intranet del Dipartimento e sono consultabili dal personale strutturato del Dipartimento tramite password.

5. Le delibere approvate hanno effetto immediato. Gli estratti anticipati del verbale ad esse relativi vengono inoltrati al più presto, a firma e a cura del Direttore, ai competenti uffici per dar corso alle conseguenti procedure.

6. Le previsioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, al funzionamento della Giunta.

7. La partecipazione alle deliberazioni concernenti la formazione dei Collegi dei Dottorati di ricerca e/o Consigli direttivi delle Scuole di Dottorato e le questioni riguardanti i compiti didattici, limitatamente alla relativa copertura, è riservata ai professori e ai ricercatori, fermo restando che l'attribuzione di affidamenti e contratti e la concessione di nulla osta è assunta in sede plenaria.

8. Le delibere sulle richieste di afferenza al Dipartimento di cui alla lettera q) dell'articolo 13 del presente Regolamento sono adottate dal Consiglio nella composizione limitata ai docenti della fascia corrispondente e a quelle superiori rispetto alla fascia di chi presenta richiesta; nella stessa composizione il Consiglio ratifica le adesioni alle Sezioni di cui alla lettera ab) dell'articolo 13. Rispetto a richieste di afferenza al Dipartimento di cui alla lettera q) dell'articolo 13, la seduta è valida in presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto e le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.

9. In relazione alla mobilità interuniversitaria di professori e ricercatori di ruolo con scambio contestuale, le delibere sulla proposta di scambio sono adottate secondo le indicazioni contenute nell'apposito regolamento di Ateneo.

10. Le deliberazioni riguardanti le richieste di posti ruolo, le chiamate dei professori e dei ricercatori, e argomenti che implichino la formulazione di giudizi sulle qualità scientifiche e didattiche di singoli professori e ricercatori, sono adottate dal Consiglio in sedute con partecipazione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.

11. Ai fini della validità delle delibere inerenti alla ricerca è necessaria la maggioranza favorevole dei professori e ricercatori che afferiscono al Dipartimento.

Articolo 20 Collegi didattici

1. La responsabilità della gestione didattica è attribuita, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, dello Statuto, al Collegio didattico interdipartimentale dei Corsi di laurea in Giurisprudenza e in Scienze dei servizi giuridici, e al Collegio didattico del Corso di laurea in Law and Sustainable Development. I relativi compiti di gestione delle attività didattiche e formative, compresa la programmazione didattica e il coordinamento dei diversi insegnamenti offerti, sono esercitati dai Collegi su proposta dei Dipartimenti



che agiscono d'intesa. Questi ultimi provvedono poi ad eseguire quanto deliberato in seno ai Collegi stessi.

Il Dipartimento presso il quale è incardinato il Presidente del Collegio didattico interdipartimentale assume il ruolo di Dipartimento Responsabile delle procedure amministrative.

2. Ai sensi dell'articolo 15, commi 8 e 15, del Regolamento generale d'Ateneo, i verbali dei Collegi didattici sono trasmessi in copia al Direttore del Dipartimento, che provvede a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti al Consiglio di Dipartimento.

3. La Commissione paritetica docenti-studenti, costituita nell'ambito del Collegio dei Collegi didattici quale osservatorio permanente delle attività didattiche, ha le competenze di cui all'articolo 14 del Regolamento generale d'Ateneo.

Articolo 21 Norme finali

1. Il nome e il logo del Dipartimento, depositato presso la Segreteria dipartimentale, possono essere usati con le stesse modalità e i vincoli stabiliti per il nome e il logo dell'Ateneo nello Statuto, nel Regolamento generale d'Ateneo, nel Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e nel Regolamento didattico d'Ateneo, nonché in tutti gli altri Regolamenti e direttive emanati dagli Organi dell'Ateneo, fatte salve le autorizzazioni relative concesse dal Direttore del Dipartimento.

2. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento ed è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

3. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione. Dalla medesima data è abrogato il previgente Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Diritto pubblico, italiano e sovranazionale registrato il 17 dicembre 2018 nel Repertorio regolamenti n. 10/2018.

4. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure.